



Pluralit  dei danneggiati ed onere della compagnia di assicurazione

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 6829 del 14 marzo 2024, ribadisce i principi in ordine all  eventuale incapacienza del massimale per pluralit  dei danneggiati, rimarcando come la compagnia di assicurazione non possa rimanere inerte ma debba concorrere all  individuazione di tutti i titolari, per la conseguente riduzione proporzionale delle pretese.

L  art. 140 del C.d.A. prevede infatti che, in caso di pluralit  di persone danneggiate nello stesso sinistro, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell  assicuratore vengano proporzionalmente ridotti fino a concorrenza delle somme assicurate. Tuttavia, come affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione, **l  onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto in funzione della regola della riduzione proporzionale del risarcimento, spetta all  assicuratore, il quale deve consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subito da ciascuno.**

A tal fine *  l  assicuratore usando l  ordinaria diligenza deve provvedere all  identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno di loro con l  accordo di tutti e, nell  ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie. Ove ci   non abbia fatto, l  assicuratore, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non pu   opporre l  incapacienza del massimale per aver gi   risarcito gli altri ma deve rispondere fino alla concorrenza dell  ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato; salva l  ipotesi della incolpevole ignoranza della pluralit  dei danneggiati da parte dell  assicuratore (la cui responsabilit  viene meno ove, decorsi trenta giorni dall  incidente, abbia pagato una somma superiore alla quota spettante ad alcune delle persone danneggiate ignorando l  esistenza delle altre pur avendone ricercata l  identificazione con l  ordinaria diligenza: art. 27, secondo co.)  .*

Il sistema delineato dalla norma in esame **addossa dunque all  impresa di assicurazione le conseguenze dell  incapacienza del massimale** nel caso di pluralit  di danneggiati alcuni



soltanto dei quali siano stati risarciti con atto non opponibile agli altri.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

16 Mar 2024